

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1962**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SCALERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2003**

—————

**Interventi in materia di lavori socialmente utili**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituto dei lavori socialmente utili (LSU) ha avuto finora un importante ruolo di ammortizzatore sociale in aree nelle quali il dramma della disoccupazione è estremamente rilevante. D'altra parte l'evoluzione storico-normativa dell'impiego di disoccupati in lavori di utilità sociale in Italia ha messo in luce la capacità dell'istituto di plasmarsi a diverse esigenze e finalità. Infatti a partire dai primi anni 90, con la modifica della disciplina delle integrazioni salariali e dei licenziamenti collettivi (legge 23 luglio 1991, n. 223) ed il continuo aumento del numero dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ovvero in mobilità, lo strumento dei LSU è stato apprezzato quale meccanismo di razionalizzazione della spesa pubblica. Tutto ciò costituisce un forte incentivo ad un rilancio dei LSU, i quali difatti trovano esplicito riscontro nel protocollo del 23 luglio 1993, tra le «misure atte a consolidare o allargare la base occupazionale», e quindi nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Ma è a partire dalla metà degli anni 90, che torna nuovamente alla ribalta l'esigenza di assicurare un reddito a favore di soggetti non aventi diritto ad alcuna prestazione previdenziale - per l'esattezza non aventi più diritto alla stessa - contro la prestazione di lavoro.

Segue così il periodo della cosiddetta legislazione d'urgenza, conclusosi con il decreto-legge 1° ottobre 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nel corso del quale si riscontra un vero e proprio *boom* dei LSU. Con il cosiddetto «pacchetto Treu» (legge 24 giugno 1997, n. 196) si consolida il tentativo di mutare la *ratio* di fondo dei LSU, in modo da trasformare gli stessi da strumento assisten-

ziale di protezione del reddito, ad intervento volto alla creazione di occasioni di lavoro (*job creation*), in conformità con l'impegno, assunto nell'ambito del Patto sul lavoro del 24 settembre 1996, inteso a favorire «l'evoluzione delle attività socialmente utili verso iniziative e forme di lavoro capace di autosostenersi».

Il biennio 1999-2000, infine, ha rappresentato per la materia LSU un periodo principalmente dedicato al tentativo di stabilire una fuoriuscita dall'istituto: è con il cosiddetto «collegato lavoro» (legge 17 maggio 1999, n. 144) - e successivi provvedimenti attuativi (decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) - che lo slittamento dalla finalità della *job creation* a quello del mero «svuotamento del bacino» diviene definitivo, proprio attraverso un ulteriore potenziamento delle misure mirate ad incentivare in via diretta l'occupazione stabile degli lavoratori ex-LSU, per di più rafforzato da un parziale arresto dell'istituto.

In tale ottica, ferma restando la *performance* negativa in quanto politica per l'inserimento, l'istituto è stato in certi casi di coniugare la tutela economica dei disoccupati di lunga durata con la soddisfazione di bisogni collettivi non altrimenti coperti.

Nonostante i buoni andamenti della crescita dell'occupazione negli ultimi anni, rimane ancora un tasso di disoccupazione che rasenta il 10 per cento, in cui sono largamente rappresentati i disoccupati di lunga durata, ovvero soggetti che, si deve presumere, non riescono a trovare spazio nelle altre misure per l'inserimento al lavoro, anche di natura incentivata, o rispetto ai quali esse non si dimostrano efficaci. L'esperienza degli LSU suggerisce l'opportunità di proporre

strumenti agili per promuovere forme di occupazione non sussidiata, che valorizzino il ruolo di regioni ed enti locali, da ultimo confermata nella riforma del Titolo V della Costituzione.

Nel presente disegno di legge si prevedono nuove forme di intervento, onde evitare tensioni sociali difficilmente componibili.

Infatti si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2003, di esaurire il bacino regionale dei soggetti in mobilità con queste modalità:

*a)* la realizzazione, da parte della regione, di programmi di stabilizzazione con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale;

*b)* la predisposizione di risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2002, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2002, anche la copertura dell'erogazione pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS;

*c)* un ulteriore stanziamento finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà;

*d)* la possibilità, nei limiti delle risorse del Fondo per l'occupazione, per i soggetti

che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2002, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare;

*e)* la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro.

A seguito dell'attivazione delle convenzioni, è previsto il trasferimento alle regioni delle responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie. Si prevede inoltre che i soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2002, a quest'ultima data esclusi da ogni trattamento previdenziale, possono presentare la domanda se in possesso, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera *a)*, comma 5, dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Si prevede infine che in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2003, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Interventi in materia di lavori  
socialmente utili)*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2003, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2003. In particolare le convenzioni prevedono:

a) la realizzazione, da parte della regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2002, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei sog-

getti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2002, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonchè, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2003 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000;

c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2002, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2003;

d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

2. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 1, sono trasferite alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 1, e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre

2003. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 1, lettera *a*), saranno previste, a partire dall'anno 2003, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera *c*), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.

3. I soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2002 e che a quest'ultima data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera *a*), comma 5, dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, possono presentare la relativa domanda intesa ad ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera *a*) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.

4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2003, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 250 milioni di euro per il 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata «Fondo speciale», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

